



Alla RSU/RSA
 All'albo sindacale

FOGLIO NOTIZIE a.s.2018/19

Quota 100

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ D.L. 4 del 28/01/2019 ➤ G.U. 23 del 28/01/2019
<i>Quota 100</i>	<p>La “quota 100” è disciplinata dall’art.14 che al comma 1 prevede la possibilità <i>in via sperimentale</i> per il triennio 2019-2021: di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età pari o superiore a 62 anni e con almeno 38 anni di contribuzione.</p> <p>Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.</p> <p>Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p>
<i>Cumulo</i>	<p>Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (<i>che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni</i>) possono richiedere il cumulo dei contributi. (Art.14 comma 2)</p> <p>La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. (Art.14 comma 3)</p> <p>Eccezione al divieto di cumulo: Il divieto non vale per le prestazioni da lavoro autonomo occasionali, rispettando però il limite previsto di 5.000 euro lordi annui.</p>
<i>Decorrenza</i>	<p>L’art.14 comma 7 precisa che ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, la cessazione dal servizio ha effetto dal 01/09/2019 con i requisiti che si maturano entro il 31/12/19.</p> <p>In sede di prima applicazione, le domande di cessazione dal servizio dal 01/09/2019, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019.</p>
<i>Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica</i>	<p>L’art.15 definisce i nuovi riferimenti contributivi: a decorrere dal 01/01/2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 42 anni e 10 mesi per gli uomini (anziché 43 anni e 3 mesi) · 41 anni e 10 mesi per le donne (anziché 42 anni e 3 mesi) <p>DAL 01/01/2019 AL 31/12/2026 NON TROVANO APPLICAZIONE GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA.</p> <p>Il personale a tempo indeterminato può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico.</p> <p>N.B.: <u>I requisiti per l’accesso alla <i>pensione di vecchiaia</i> restano invariati e soggetti all’incremento della speranza di vita. Resta quindi confermato il requisito di 67 anni dal 2019</u></p>

<p><i>Opzione donna</i></p>	<p>L'opzione donna è regolamentata dall'art.16 che prevede: <i>il diritto ad accedere al trattamento pensionistico</i> per tutte le lavoratrici dipendenti che al 31/12/2018 abbiano maturato un'età pari o superiore a 58 anni e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.</p> <p>Il requisito dell'età anagrafica non è soggetto agli incrementi della speranza di vita.</p> <p>Il personale a tempo indeterminato può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.</p>
<p><i>Abrogazioni incrementi lavoratori precoci</i></p>	<p>Sono regolamentate dall'art.17 che così prevede: che ai lavoratori precoci, ovvero quei lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età e con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età, non si applicano dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti contributivi ridotti previsti dall'art. 1 comma 200 della legge 232/2016.</p> <p>Tali lavoratori potranno andare in pensione con 41 anni di contributi.</p>
<p><i>Ape sociale</i></p>	<p>L'articolo 18 estende la validità delle disposizioni in tema di APE sociale (requisiti anagrafici, contributivi e condizioni) previste dalla legge 232/2016 fino al 31 dicembre 2019.</p> <p>REQUISITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 63 anni di età ed essere in una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva b) Hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni c) Sono lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. <p>N.B.: <u>ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.</u></p> <p>Con il Messaggio 402 /2019 l'INPS comunica la riapertura delle domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE SOCIALE.</p> <p>A partire dal 29 gennaio è pertanto possibile presentare domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto a fruire dell'Anticipo Pensionistico per coloro che maturano nel corso del 2019 le condizioni previste, nonché per coloro che in possesso dei requisiti negli anni precedenti non avevano avanzato la domanda.</p>
<p><i>Termine di prescrizione</i></p>	<p>Il riferimento è l'Art.19.</p> <p>La nota INPS n. 117 dell'11/12/2018 aveva già differito dal 01/01/2019 al 01/01/2020 i termini previsti in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche.</p> <p>L'art. 19, è intervenuto modificando direttamente la norma introducendo un comma aggiuntivo all'art. 3 della legge 335/95.</p> <p>È previsto che i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle</p>

	<p>contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti i periodi di competenza fino al 31/12/2014, non si applicano fino al 31/12/2021.</p>
<p><i>Differimento del pagamento del TFR/TFS per i dipendenti della P.A.</i></p>	<p>La regolamentazione è prevista dall'Art.23. Infatti tale articolo del decreto stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100 il pagamento dell'indennità di fine servizio è "corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa" ** secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, tenuto conto degli adeguamenti di cui alla speranza di vita. Tutti i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico possono presentare richiesta di finanziamento di una somma fino ad un massimo di 30 Mila euro, ovvero dell'importo spettante, nel caso in cui il TFS sia di importo inferiore. **il decreto fa genericamente riferimento all'art. 24 della legge Fornero senza specificare il comma e quindi dovrà essere chiarito se per percepire il pagamento dell'indennità di fine servizio, sia necessario maturare i requisiti della pensione di vecchiaia o quelli della pensione anticipata. La richiesta di finanziamento potrà essere presentata alle banche o intermediari finanziari che aderiranno all'Accordo Quadro che dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Il finanziamento e le formalità ad esso connesse, sono esenti da: - Imposta di registro - Imposta di bollo - Ogni altra imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto Il finanziamento sarà soggetto ad un tasso di interesse. Ai fini del rimborso del finanziamento comprensivo degli interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio (TFS) fino a concorrenza dello stesso. Modalità di attuazione, criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al Prestito sono disciplinati con DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti INPS, Garante della privacy e Garante Concorrenza e mercato.</p>
<p><i>Detassazione TFS</i></p>	<p>L'Art.24 prevede un'agevolazione fiscale con riduzione sull'IRPEF applicabile sull'indennità di fine servizio (TFS) per le cessazioni dal rapporto di lavoro successive al 31/12/2018. Questa agevolazione dovrebbe ridurre/annullare il costo degli interessi in capo al lavoratore entro un determinato ammontare di imponibile del TFS. <i>Non è chiaro se e come si applichi questa agevolazione a coloro che rientrano nel regime di calcolo del TFR (assunti dopo il 2000) dal momento che la determinazione della misura e delle imposte segue regole diverse rispetto a quelle del TFS.</i></p>
<p><i>Entrata in vigore</i></p>	<p>L'Art.29 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 gennaio 2019)</p>

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968